

DELIBERA N. 521/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 25/10/DIT nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per la violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 in combinato disposto con l'articolo 17, comma 6, della delibera n. 274/07/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo *Allegato A*, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 25/10/DIT del 14 maggio 2010, notificato in data 20 maggio 2010, con il quale veniva contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. la violazione dell'articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 17, comma 6, della delibera 4/06/CONS, come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS;

VISTE le controdeduzioni della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. illustrate nella memoria del 6 luglio 2010 e nell'audizione del 23 luglio 2010;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. nelle propria memoria e nel corso dell'audizione ha affermato, in relazione a quanto ad essa contestato da questa Autorità con atto n. 25/10/DIT, di aver provveduto ad attivare il servizio "*Absolute Adsl Voip*" sull'utenza n. xxxx, intestata al Sig. XXX, a seguito di un ordinativo, pervenuto tramite il canale *web* in data 23 luglio 2009, da un soggetto diverso dall'intestatario della predetta utenza, il Sig. YYY il quale, nella compilazione della richiesta di attivazione effettuata via *web*, ha digitato, per errore, il numero del predetto utente in luogo del proprio; tale circostanza – l'errore di digitazione commesso da altro utente – ha determinato l'attivazione del servizio "*Absolute Adsl Voip*" con l'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. sull'utenza intestata al Sig. XXX e il conseguente distacco di quest'ultimo dalla rete di Telecom Italia S.p.A.

In relazione al predetto evento, la Società ha rilevato la impossibilità di imputare ad essa qualsivoglia responsabilità circa la mancata verifica della congruità tra i dati relativi al numero telefonico inserito e alla titolarità della linea telefonica, atteso che la stessa non disponeva, e a tutt'oggi non dispone, degli strumenti idonei a consentire un controllo sulla corrispondenza tra la numerazione inserita e l'anagrafica del soggetto intestatario dell'utenza.

A tal proposito, la Società ha rilevato come tali strumenti siano nella esclusiva disponibilità della società Telecom Italia S.p.A., in qualità di operatore *incumbent*, e come soltanto in capo a quest'ultima sia configurabile un obbligo in tal senso. Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha quindi evidenziato come spettasse a Telecom Italia S.p.A., nella fase di ricezione dell'ordinativo inserito erroneamente dal sig. YYY, effettuare un controllo sulla corrispondenza tra la numerazione inserita e l'anagrafica del soggetto intestatario dell'utenza e, quindi bloccare la richiesta, nel caso di ordinativo, come nel caso di specie, proveniente da un soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza, non potendo di contro muoversi alla stessa alcun rimprovero per le ragioni sopra esposte. La Società ha affermato di aver agito in buona fede nella raccolta dei dati inseriti erroneamente dal sig. YYY e che il disservizio causato all'utente indebitamente staccato dalla rete Telecom Italia S.p.A., non risulta in alcun modo ad essa imputabile, atteso che essa non avrebbe potuto in alcun modo evitarlo.

Alla luce di quanto sopra esposto, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

II. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla società Wind Telecomunicazioni con riferimento al caso di specie risultano fondate.

Deve rilevarsi, difatti, come soltanto Telecom Italia S.p.A. fosse in possesso delle informazioni concernenti l'utenza n. xxxx ed, in particolare, dell'anagrafica del titolare della stessa, il sig. XXX, ciò in virtù del rapporto contrattuale esistente con lo stesso al momento del fatto. Proprio la esistenza di un rapporto contrattuale con il sig. XXX avrebbe consentito alla predetta società di verificare che i dati inseriti dal sig. YYY – vale a dire i propri dati anagrafici e il numero xxxx – al momento della richiesta

di attivazione con Wind Telecomunicazioni S.p.A., erano incongruenti rispetto a quelli in proprio possesso e di rifiutare così la richiesta di attivazione presentata dall'OLO Wind Telecomunicazioni S.p.A.. La Circolare del 9 aprile 2008 di questa Autorità recante *“Modalità attuative della delibera 274/07/CONS. Passaggio degli utenti finali tra operatori”* e relativi allegati stabilisce, con riferimento alle procedure concernenti i servizi di accesso disaggregato, che gli operatori, in determinati casi tassativamente indicati, debbano opporre un “rifiuto” o uno “scarto” alla richiesta di espletare un processo di attivazione o migrazione su una determinata utenza. Tali casi sono esaustivamente elencati negli allegati tecnici a detta Circolare così come concordati tra gli operatori all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Rileva, tuttavia, che tra le causali di scarto previste non rientra l'ipotesi della mancata corrispondenza tra la numerazione in relazione alla quale è richiesta l'attivazione e/o migrazione e l'anagrafica del soggetto intestatario della linea.

Pertanto, in base a quanto ivi previsto, Telecom Italia S.p.A., non poteva inviare alcun tipo di scarto della richiesta di attivazione ricevuta da Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Allo stesso tempo non è rinvenibile alcun obbligo in capo all'OLO Wind Telecomunicazioni S.p.A. circa l'effettuazione di un controllo sulla corrispondenza tra la numerazione in relazione alla quale è richiesta l'attivazione e/o migrazione e l'anagrafica del soggetto intestatario della linea – e di eventualmente opporre un rifiuto in caso di incongruenza – stante la difficoltà di conoscere per lo stesso, in qualità di operatore *recipient* e in considerazione dell'assenza di un preesistente rapporto contrattuale, i dati anagrafici relativi all'intestatario della utenza in relazione alla quale è richiesta l'attivazione.

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che sussistono le condizioni per disporre l'archiviazione dell'addebito contestato;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in discussione;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 25/10/DIT del 24 maggio 2010 avviato nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 5 ottobre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola